COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE DELLO STATO, REGIONI, DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (I) - GIUSTIZIA (IV)

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **RIZ**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Provvidenze per il personale della magistratura (1913);

REGGIANI ed altri: Norme concernenti il trattamento economico dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi, della giustizia militare e degli avvocati dello Stato (1998) 44

PRESIDENTE . . . 44, 45, 46, 49, 51, 52, 56, 57, 60
BOATO 56, 57
BOZZI 52, 59
CANULLO 49, 51
CASALINUOVO 58
CASINI 48, 49, 58
CIANNAMEA 59
COSTAMAGNA 44, 45, 50
DEL PENNINO 57
FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione* 43, 53, 59
GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 48
GRANATI CARUSO MARIA TERESA 55
MARTORELLI 57
MELLINI 54, 55
PRETI 58
RICCI 49, 52, 58
RIZZO 58
SARTI, *Ministro di grazia e giustizia* . 59
TRANTINO 44, 49, 57
VERNOLA, *Relatore per la I Commissione* 45, 47, 50

La seduta comincia alle 9,40.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per il personale della magistratura (1913) e della proposta di legge Reggiani ed altri: Norme concernenti il trattamento economico dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi, della giustizia militare e degli avvocati dello Stato (1998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Provvidenze per il personale della magistratura » e della proposta di legge Reggiani ed altri: « Norme concernenti il trattamento economico dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi, della giustizia militare e degli avvocati dello Stato ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto: « Parere favorevole con le seguenti osservazioni: che il riferimento alle componenti retributive calcolate dall'ISTAT per i pubblici dipendenti comprenda anche il personale della scuola e preveda una ponderazione in relazione alla consistenza delle singole categorie, tenendo altresì conto della possibilità di includere nel calcolo anche le voci non pensionabili; che le percentuali di adeguamento per acconto siano ridotte alla misura non superiore al 30 per cento.

Parere favorevole a condizione che lo articolo 5-*bis* sia soppresso e che all'onere per il 1980, pari a 29 miliardi, e per il 1981, pari a 58 miliardi, si faccia fronte mediante riduzione del capitolo 6856 alla voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Informo, inoltre, le Commissioni che sono pervenute alla presidenza delle stesse alcune missive: da parte dell'associazione magistrati militari italiani, in data 21 novembre 1980, con richiesta di udienza da parte delle Commissioni medesime; da parte dei magistrati della Corte dei conti con la quale si dava comunicazione della proclamazione di uno sciopero di tre giorni – poi rientrato per il terremoto – per il 27, il 28 ed il 29 novembre e contemporaneamente, nel revocare lo sciopero, proclamato per altro d'intesa con tutte le magistrature non ordinarie, si chiedeva che nel frattempo non venisse assunta nessuna decisione pregiudizievole degli interessi della categoria; infine, da parte dell'associazione magistrati del Consiglio di Stato, in data 17 novembre, contenente anch'essa una richiesta di audizione.

Passiamo, pertanto, all'esame del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, costituito – come i colleghi ricorderanno – nella seduta del 23 settembre 1980.

COSTAMAGNA. Ritengo che sarebbe opportuno, prima di procedere nell'esame del testo unificato, ascoltare i rappresentanti delle associazioni di magistrati che hanno indirizzato alla presidenza delle Commissioni riunite le missive di cui ha testé dato notizia il presidente, soprattutto perché non vorrei che, non appena approvata la legge, si assistesse ad un pronunciamento sulla sua incostituzionalità.

Propongo, pertanto, il rinvio della discussione sin tanto che non si siano effettuate queste audizioni.

TRANTINO. Desidero pronunciarmi contro la proposta di rinvio formulata dallo onorevole Costamagna perché ritengo che il disegno di legge al nostro esame vada approvato in tempi brevissimi, compatibilmente con le necessità di approfondimento. Esiste, infatti, per così dire, « una pentola che bolle » che non può essere ignorata, così come non possono essere in alcun modo strumentalizzate le dolorose vicende di oggi; chiedo, pertanto, che si prosegua nello svolgimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio presentata dall'onorevole Costamagna.

(*È respinta*).

I relatori, onorevole Felisetti per la IV Commissione giustizia, ed onorevole Vernola per la I Commissione affari costi-

tuzionali, hanno facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione.* Desidero, in premessa, riprendere le ragioni che hanno indotto il collega Costamagna a presentare la sua proposta di rinvio, testé respinta.

Dico subito che la decisione unanimemente espressa dalle Commissioni non rappresenta un atteggiamento aprioristicamente negativo verso questo tipo di audizioni: infatti, sia le due Commissioni nel loro insieme, sia i membri degli uffici di presidenza delle stesse, sia i diversi gruppi politici che le compongono hanno già avuto modo di ascoltare ripetutamente molti magistrati nel corso dei due mesi trascorsi dal giorno della nomina del Comitato ristretto ed hanno avuto, quindi, modo di conoscere le istanze avanzate dalle varie associazioni di magistrati, sia ordinari, sia amministrativi. E questo proprio al fine richiamato dal collega Costamagna.

Giunti ad un certo punto dei lavori del Comitato, fu assunta unanimemente la decisione di por fine a questo tipo di consultazioni – che erano state numerose, ampie e dettagliate – dal momento che, per così dire, si era entrati in « camera di consiglio »; si era, cioè, giunti ad una fase di elaborazione e di decisione rispetto alla quale risultava ormai inutile continuare ad ascoltare cose già conosciute.

Entrando nel merito del provvedimento all'ordine del giorno, dico subito che il Comitato ristretto ha lavorato alacremente in questi mesi ed ha prodotto – come i colleghi sanno – un testo unificato che rappresenta la sintesi delle proposte formulate nel suo seno e che deve ora essere esaminato dalle Commissioni riunite in sede legislativa.

Nel merito delle soluzioni adottate mi rifaccio sostanzialmente, per questa mia breve relazione, al testo unificato elaborato dallo stesso: in sede di discussione dei singoli articoli avremo modo di approfondire i singoli argomenti.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione.* Ricordo soltanto, in aggiunta a quanto detto dal collega Felisetti, che sono rimaste insolute alcune questioni di non molta importanza: ritengo comunque anch'io che questi aspetti ed altri eventuali possano meglio essere affrontati ed approfonditi in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che nel corso della seduta del 23 settembre scorso era stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1° luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

COSTAMAGNA. Nell'intervenire sull'articolo 1, colgo l'occasione per svolgere alcune considerazioni sul disegno di legge nel suo complesso.

Quest'ultimo si propone di adeguare il trattamento economico dei magistrati al livello delle prestazioni professionali richieste a questi pubblici funzionari ed alle responsabilità che la delicata funzione da essi svolta fa ricadere su di loro. Si tratta, è vero, di un adeguamento molto relativo giacché siamo sempre molto al di

sotto del trattamento economico di cui all'estero godono i colleghi dei nostri giudici. Per non dire, poi, degli stipendi dei dipendenti di taluni enti pubblici e di molte aziende private che per livello professionale possono essere collocati su una stessa posizione (gli avvocati ed i consulenti, per fare un esempio).

In quest'ottica l'aumento delle retribuzioni dovrebbe essere ugualmente per tutte le magistrature. Sarebbe anche un'importante riaffermazione dell'unicità della funzione giurisdizionale, indipendentemente dalla materia oggetto della stessa. Si è parlato tante volte del giudice unico con sezioni specializzate, e questa, senza dubbio, sarebbe la migliore delle soluzioni possibili. Ma oggi abbiamo diversi giudici: il giudice civile, quello penale, il giudice amministrativo, il giudice contabile ed ancora quello militare.

Il disegno di legge distingue tra i giudici. Si è detto che i giudici ordinari, soprattutto quelli applicati agli uffici penali, sono più esposti alle ritorsioni della delinquenza comune e di quella cosiddetta politica. In una certa misura questo è vero, anche se – detto così – si potrebbe pensare che solo i magistrati penali corrano veramente dei rischi; si è osservato però che oggi, nel clima di violenza e di sopraffazione di cui tutti ci lamentiamo tanto spesso senza poi provvedere adeguatamente, anche il giudice civile rischia grosso. Che, forse, decidere in materia patrimoniale non porta a definire situazioni giuridiche per le quali si incide su grossi interessi ? Ed infatti, il disegno di legge non distingue tra magistrati ordinari applicati alle sezioni civili o applicati alle sezioni penali.

Il discorso fatto per il giudice civile vale anche per quello amministrativo. Forse che decidere su una controversia concernente interessi – ad esempio in materia urbanistica – non espone il giudice ? E la attività della Corte dei conti in materia di controllo e di responsabilità non è forse delicatissima ?

Perché, dunque, distinguere tra i giudici ? Vorrei mettere tutti in guardia: non facciamo una legge che possa essere censurata sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale. Perché questo è il pericolo e non esito a dire che un disegno di legge che distingua giudice da giudice è incostituzionale. Esso, infatti, non tiene conto dell'identità della funzione esercitata – pur nella diversità delle materie – ed altera un principio pacificamente fin qui accolto dal legislatore, che, anzi, è indirizzato a rimuovere i rimanenti ostacoli ad una completa omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e degli ordinamenti normativi. Questo disegno di legge, inoltre, favorisce una ulteriore frammentazione perché torneranno ad affacciarsi disposizioni corporative in contesti normativi che lo consentirebbero, come le varie leggi allo esame del Parlamento sull'ordinamento e le attribuzioni delle magistrature amministrative.

Per tutte queste ragioni, preannuncio che voterò contro l'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati, di diritto, ogni triennio nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le componenti retributive pensionabili calcolate dall'ISTAT ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni,

province e comuni, ospedali, enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposta nell'ultimo anno, del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° maggio del primo anno, per una percentuale pari al 40 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al 1° comma.

Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981 nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982 ».

L'onorevole Casini ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire la parola: « componenti » *con l'altra*: « voci ».

Al secondo comma sopprimere la parola: « pensionabili ».

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione*. Relativamente a quest'articolo, erano rimaste aperte alcune questioni in seno al Comitato ristretto. Dal momento che non abbiamo ritenuto opportuno, io ed il collega Felisetti, riferire sul testo unificato nel suo complesso, credo sia adesso il caso di informare la Commissione dell'esito dei lavori del Comitato relativamente a ciascun articolo, nel caso in cui in ordine ad essi siano rimaste questioni in sospeso, oltre che in relazione al parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Nel corso dei lavori del Comitato è stata effettuata un'udienza conoscitiva di alcuni responsabili dell'ISTAT per verificare la praticabilità delle varie soluzioni prospettate nella materia ora in discussione. Questi funzionari ci chiarirono che, in relazione alle rilevazioni che l'ISTAT compie, sarebbe stato possibile disporre, con cadenza mensile, dei dati riguardanti la media o gli stipendi tabellari « nudi e crudi », oppure le voci retributive calcolate sempre dall'ISTAT ai fini della fissazione degli indici delle retribuzioni percentuali.

Il Comitato si trovò, quindi, di fronte a questa alternativa prospettata dai funzionari dell'ISTAT; alcuni colleghi, soprattutto quelli di parte comunista, propendevano per la adozione della soluzione del riferimento alle sole voci tabellari, quindi agli stipendi tabellari, mentre la maggioranza del Comitato propendeva per la soluzione del riferimento alle retribuzioni contrattuali. Nel corso dell'ultima riunione del Comitato fu elaborata una soluzione intermedia che è quella espressa dall'articolo testé letto dal presidente.

Il rappresentante del Governo, onorevole Gargani, si impegnò a verificare la praticabilità della linea di compromesso

adottata; a verificare, cioè, presso l'ISTAT se era possibile avere, con la stessa facilità e la stessa tempestività, i dati richiamati nella nuova dizione dell'articolo, che si riferiscono alle componenti retributive pensionabili.

È necessario, pertanto, che il rappresentante del Governo riferisca sull'esito dei contatti avuti con l'ISTAT.

Da ultimo, vorrei accennare ai motivi per i quali, in sede di Comitato ristretto, si è deciso di eliminare, tra i dati di riferimento, quello relativo al personale della scuola, rispondendo in questo modo alle osservazioni formulate nel parere della V Commissione bilancio, che ha suggerito il reinserimento di tale riferimento. Noi decidemmo per l'eliminazione delle parole « personale della scuola » dall'articolo 2 per il semplice motivo che i dati dello ISTAT non tengono conto degli stipendi e delle altre voci relative alle retribuzioni del personale della scuola, preso in considerazione in un comparto a sé stante e quindi non omogeneo agli altri dati relativi al pubblico impiego nel suo complesso.

Dunque, la decisione del Comitato non è stata capricciosa, così come non lo è stata quella in base alla quale si è definito cosa deve intendersi per « ente locale » (province e comuni, per evitare dubbi) e cosa deve intendersi per « parastato »: dizione eliminata alla luce delle ragioni esposte dall'ISTAT, che hanno consigliato di far riferimento esclusivamente agli enti previdenziali.

Invito, pertanto, il rappresentante del Governo a precisare la risposta dell'ISTAT all'interrogativo che ho richiamato, dal momento che essa potrà incidere sull'atteggiamento che la Commissione ed il relatore potranno assumere in ordine all'emendamento proposto dall'onorevole Casini.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Purtroppo, come prevedevo pur avendo acceduto in sede di Comitato ristretto all'attuale formulazione dell'articolo 2, la risposta dell'ISTAT è stata negativa. I funzionari interpellati, infatti, hanno fatto sapere che dovrebbe essere approntato un servizio completamente diverso da quelli attualmente esistenti per poter fare i calcoli richiesti; cosa, questa, ritenuta allo stato impossibile.

La verità è che l'onnicomprensività retributiva che era stata da più parti invocata, e poi stabilita con legge, in questi ultimi dieci anni ha consentito di avere maggiore certezza rispetto all'individuazione delle percentuali di cui si discute, risultanti dal coacervo di varie voci. Quando questo criterio dell'onnicomprensività è stato disatteso ed una serie di voci sono state aggiunte agli stipendi, le cose si sono complicate ed oggi l'ISTAT fa sapere che il calcolo richiesto non è tecnicamente possibile. Sul piano sostanziale, vorrei aggiungere che l'inserimento della parola « pensionabili » deciso dal Comitato ristretto, vanifica, a mio avviso, il principio di fondo che si voleva applicare con questa legge riportandoci all'impostazione della legge del 1979, che – e lo dico per completare il quadro della situazione – aveva visto i magistrati di tutte le categorie decisamente contrari, dal momento che in pratica si ripeteva la parola stipendi e non si parlava in concreto di fasce di retribuzione. La V Commissione si è pure occupata di quest'argomento ed il parere da essa espresso è, per così dire, aperto alle diverse soluzioni, lasciando impregiudicata la possibilità di prendere in considerazione le retribuzioni complessivamente intese.

CASINI. L'emendamento da me presentato, mirante alla soppressione della parola « pensionabili », in fondo risponde alle considerazioni svolte sia dal relatore, sia dal rappresentante del Governo in ordine alla necessità di stabilire un sistema di adeguamento tecnicamente praticabile.

Dell'argomento di cui ci stiamo occupando, in sede di Comitato ristretto discutemmo per un'intera seduta ed io ebbi modo di far notare come l'introduzione della parola « pensionabili » potesse comportare delle gravi complicazioni: per questa ragione ho presentato l'emendamento; il rappresentante del Governo ne ha poc'anzi spiegato anche le ragioni politiche.

L'altro emendamento da me presentato, sempre al secondo comma, è di carattere

puramente formale e mira ad adeguare la nomenclatura contenuta nel testo a quella usata dall'ISTAT, alla quale noi facciamo riferimento.

CANULLO. Vorrei ricordare all'onorevole Casini ed al Governo che in sede di Comitato ristretto eravamo arrivati ad una intesa sotto il profilo sia economico che politico. Questa intesa si collocava a metà tra due tesi contrapposte e veniva incontro ad esigenze reali facendo sì che il punto di riferimento ai fini di cui all'articolo 2 non fosse dato solo dagli aumenti tabellari, ma anche dalle indennità fisse.

Il problema è di stabilire se consideriamo giusta, per venire incontro alle esigenze dei magistrati, la scelta compiuta sul piano economico di considerare anche le indennità pensionabili.

Il fatto è che alcune indennità pensionabili non possono essere oggetto di contrattazione. Si tratta, pertanto, di trovare una soluzione tecnica che garantisca ai magistrati che il calcolo degli aumenti avvenga effettivamente sulla base di tutte le indennità pensionabili.

Insieme a questo, vi sono altre due questioni da valutare. In primo luogo si deve tenere presente che le tabelle vengono aumentate dal 18 al 20 per cento rispetto alla originaria proposta presentata dal Governo; in secondo luogo è da calcolare la rivalutazione periodica dell'indennità particolare di funzione che andiamo a stabilire.

Ebbene, dall'insieme di tali elementi, emerge che il complesso degli aumenti concessi ai magistrati è rilevante. È per questo motivo che non possiamo trincerarci detro il pretesto che l'ISTAT non è in grado di fare determinati calcoli; di fronte ad una scelta sovrana del Parlamento, legittima e giustificata, l'ISTAT dovrà attrezzarsi.

È in base a queste considerazioni che teniamo ferma la nostra posizione, sulla quale ci sembrava si fosse registrato il consenso anche di altri gruppi politici.

RICCI. Condivido le argomentazioni che sono state svolte dal collega Canullo e vorrei rilevare come in sede di Comitato ristretto fosse stato raggiunto un accordo che, a mio avviso, deve essere mantenuto fermo, essendo il frutto di una lunga discussione che sarebbe ultroneo riproporre in questa sede. La materia, infatti, va trattata considerando tutti gli aspetti che la compongono, in modo tale da avere una visione complessiva dell'intervento legislativo che, sul piano economico, si intende attuare in favore della categoria dei magistrati.

La soluzione adottata dal Comitato ristretto, pertanto, senz'altro può essere ritenuta congrua e responsabile.

CASINI. Ritiro il mio secondo emendamento. Per il primo, di natura puramente formale, non credo sorgano problemi.

TRANTINO. Faccio mio l'emendamento Casini, testé ritirato, sopressivo al secondo comma della parola « pensionabili ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Casini, sostitutivo al secondo comma della parola « componenti » con la parola « voci ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma dell'articolo 2, fatto proprio dall'onorevole Trantino.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

È istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal primo luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a lire 4.400.000 annue da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei

periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1958 n. 1039.

VERNOLA, *Relatore per la I Commissione.* In sede di Comitato ristretto si è passati dalla proposta di istituzione di un fondo globale che fosse rapportato puntualmente alle voci di bilancio relative alle retribuzioni, ad un altro concetto, cioè a quello della corresponsione di una indennità, nella misura di 4 milioni e 400 mila lire annue, da corrispondere in dodici rate mensili. Sull'argomento si è discusso a lungo, ma credo che la soluzione cui si è arrivati possa essere condivisa dalla larga maggioranza delle Commissioni riunite.

Nel corso della discussione rimase aperto un punto, che riaffiora in una proposta di emendamento preannunziata dall'onorevole Casini, circa la possibilità di rivalutazione triennale dell'indennità. I colleghi del Comitato ristretto ricorderanno che sorsero perplessità perché il sottosegretario aveva comunicato l'intenzione del Governo di presentare un disegno di legge recante una delega al Governo stesso per il riordino dell'assetto retributivo di tutte le magistrature, tenendo conto dei diversi sviluppi di carriera esistenti.

Pertanto i dubbi in ordine ad una rivalutazione triennale dell'indennità, che pure è un principio accettabile che si collega al disposto dell'articolo 2 già approvato, derivavano dalla contradditorietà rilevabile tra questo principio ed il carattere di provvisorietà della norma in questione implicitamente contenuto nell'annuncio della volontà del Governo di giungere rapidamente alla revisione di tutto l'assetto retributivo delle varie magistrature.

Il problema potrebbe essere risolto con una premessa al primo comma dell'articolo 3 che stabilisca che l'indennità è corrisposta fino all'approvazione di una normale disciplina del trattamento economico del personale considerato. In tal senso mi riservo di presentare un emendamento che, a mio avviso, può essere coordinato con un emendamento preannunciato dall'onorevole Casini, anche perché non è detto che in sede di revisione generale delle retribuzioni dei magistrati questa indennità sia destinata ad essere soppressa: pertanto, la norma contenuta nell'emendamento presentato dall'onorevole Casini potrebbe restare valida nell'ipotesi in cui l'indennità continuasse ad essere corrisposta.

È stato, invece, eliminato il fondo sociale istituito, secondo l'originaria formulazione dell'articolo 3, per indennizzare i magistrati per danni alle cose, e questo al fine di evitare una serie di inconvenienti che sicuramente sarebbero emersi e per non costituire un precedente che avrebbe imposto l'estensione di analoga previsione agli altri magistrati ed a tutte le altre categorie di dipendenti dello Stato.

COSTAMAGNA. Com'è noto, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono organi di rilevanza costituzionale. È altresì noto che sia la Corte dei conti sia il Consiglio di Stato costituiscono magistrature superiori, equiordinate alla Corte di cassazione. Risulta ed è pacifico che il costituente ha voluto delineare un ponderato equilibrio tra gli organi che devono amministrare la giustizia. Ora, con l'articolo che stiamo esaminando, tale equilibrio viene illegittimamente rotto (per la prima volta nella storia del nostro paese) a tutto danno delle magistrature amministrative, le quali, com'è noto, sono da vario tempo afflitte da una gravissima crisi di reclutamento, oggi destinata ad accentuarsi. Vediamo perché. Il disegno di legge al nostro esame istituisce, a solo vantaggio dei giudici ordinari, una indennità che va ad aumentare la loro retribuzione, rispetto a quella degli altri giudici, di circa il 30 per cento dello stipendio tabellare comune. Quindi se questo articolo verrà approvato nei ter-

mini in cui è formulato, si determinerà una lotta intestina tra le diverse magistrature con le intuibili ripercussioni su fondamentali istituzioni della Repubblica.

A chi giova tutto questo? Si vogliono sopprimere le magistrature amministrative? Lo si dica chiaramente! Ma non si cerchi di svuotare, sclerotizzandoli, i loro fondamentali istituti. Vale per tutti l'esempio della Corte dei conti che è quella che maggiormente verrà compromessa e vediamo perché. Per diventare referendari della Corte dei conti – che è il primo gradino della carriera magistraturale – occorre superare un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, particolarmente difficile, che comporta quattro prove scritte e una prova orale che verte sulla conoscenza di ben tredici discipline giuridiche ed economiche. Orbene, è di tutta evidenza che i giudici di tribunali non hanno interesse a partecipare al concorso di referendario della Corte dei conti perché godono già di identico stipendio, hanno la carriera aperta sino al terzo grado (presidente di sezione) ed ora avrebbero addirittura, in più, l'indennità prevista dal disegno di legge di cui discorriamo.

I procuratori dello Stato si trovano quasi nella stessa condizione dei giudici del tribunale; hanno anch'essi la carriera aperta fino al terzo grado, nonché le cosiddette « propine » sulle cause trattate. Gli avvocati liberi professionisti non trovano convenienza a lasciare la loro attività per un impiego pubblico meno remunerativo. Per quanto concerne i funzionari del Parlamento e della Presidenza della Repubblica, non credo abbiano alcuna intenzione di cambiare carriera per una retribuzione nettamente inferiore. Rimangono solo i funzionari delle pubbliche amministrazioni e gli ufficiali-giudici militari, che sono gli unici soggetti (tra quelli ai quali la legge consente di partecipare al concorso di referendario della Corte dei conti), che possono trovar convenienza a far parte della magistratura contabile.

La logica conseguenza è che alla Corte dei conti verrà sostanzialmente preclusa la possibilità di disporre di magistrati provenienti da settori diversi, con apporto di esperienze varie. L'istituto riceverebbe gravissimo pregiudizio e inesorabilmente finirebbe per sclerotizzarsi: verrebbe privato degli apporti più utili, scadendo di qualità, di efficienza e, quindi, finirebbe per diventare inutile.

Non solo, ma l'esodo degli attuali magistrati della Corte diventerà una fuga generale; i primi ad andarsene, come già sta accadendo, saranno i giudici contabili provenuti a suo tempo dalla magistratura ordinaria (la legge n. 97 del 1979 consente loro di rientrare nei ruoli della magistratura di origine).

Quali i rimedi? Bisogna modificare lo articolo in guisa di accordare a tutti i giudici il medesimo trattamento economico, sia tabellare, sia come indennità; ciò potrebbe essere stabilito fino a quando, sulla base di opportuna legge delega, non venga elaborata una normativa generale, che disciplini unitariamente ed omogeneamente tutto il settore giurisdizionale, tenendo conto delle specifiche professionalità e competenze.

Altro rimedio potrebbe essere quello di concedere un aumento tabellare uguale per tutti; anche se fosse inferiore di qualche punto alla somma dell'aumento tabellare ora previsto più l'indennità, avrebbe il vantaggio di essere pensionabile.

Le soluzioni possibili sono, dunque, varie. L'unica preoccupazione che confermo è quella di evitare la lotta fra le magistrature ed una censura di incostituzionalità del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Canullo e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'indennità è adeguata di diritto ogni triennio e con acconti annuali con variazioni percentuali secondo i criteri previsti dall'articolo 2 per l'adeguamento degli stipendi ».

CANULLO. L'emendamento da noi proposto all'articolo 3 è di tenore analogo a

quello presentato dall'onorevole Casini, ma introduce un elemento di maggiore certezza relativamente all'aumento delle indennità che i magistrati possono avere anno per anno, quindi non solo a quello biennale.

Siamo d'accordo con la proposta dell'onorevole Vernola di specificare che la indennità è temporanea, perché in tal modo si sottolinea l'impegno che il Governo ha assunto a rivedere in modo organico le retribuzioni di tutta la magistratura.

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 1980 è istituita, a favore del personale di cui al primo comma del precedente articolo 1, in relazione agli oneri connessi con la sua attività, un'indennità non pensionabile pari a lire 4.400.000 annue. Tale indennità va corrisposta in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa ».

Ha altresì presentato, in via subordinata, il seguente emendamento:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 1980 e per la durata di due anni è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri connessi con la loro attività, un'indennità non pensionabile pari a lire 4.400.000 annue. Tale indennità va corrisposta in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa ».

BOZZI. L'onorevole Costamagna non ha avuto la possibilità di intervenire alle prime riunioni delle Commissioni riunite, nel corso delle quali i temi da lui evocati sono stati ampiamente dibattutti.

Prima di illustrare gli emendamenti, vorrei esprimere un mio sentimento che, in quanto tale, può non essere condiviso. Mi riferisco all'opportunità che in questo momento la Camera approvi un provvedimento di questo genere, che non giova a migliorare il funzionamento della magistratura, essendo necessari altri rimedi ed altre provvidenze, mentre dà la sensazione di voler risolvere con un intervento pecuniario problemi che, ripeto, vanno affrontati in altro modo. Inoltre questo provvedimento, diretto soltanto ai giudici ordinari, infrange un principio costantemente rispettato sin dal 1951 e probabilmente innescherà una serie di rivendicazioni da parte dei dirigenti e degli alti ranghi dell'amministrazione dello Stato. Come uomini politici dobbiamo valutare attentamente se sia il caso di approvarlo, stante la grave situazione che si è determinata nel paese.

Il mio primo emendamento tende ad estendere l'indennità a tutte le categorie di magistrati previste dalla legge del 1979; in tal modo si resterebbe nella tradizione per cui i magistrati hanno sempre goduto di trattamenti uguali.

Qualora tale emendamento non fosse accettato dalla Commissione, ne ho presentato uno in via subordinata, che segue la logica prospettata dall'onorevole Vernola ma che è formulato in maniera diversa e, a mio avviso, meno incerta e indeterminata. Ritengo, infatti, che sia inutile fare riferimento ad una legge che dovrà essere approvata, perché non si può impegnare il legislatore futuro; invece, ponendo un termine di due anni alla durata di questa indennità, termine che per altro sono disposto a modificare, si determina un impegno del legislatore ad intervenire alla scadenza pena la decadenza di questa indennità.

RICCI. Desidero intervenire molto brevemente per ribadire quanto detto in pre-

cedenza dal collega Canullo, in particolare con riferimento a quanto argomentato intorno all'emendamento da noi presentato ed all'altro preannunciato al quale si è riferito nel suo intervento il relatore per la I Commissione, onorevole Vernola: agli altri emendamenti, infatti siamo contrari.

Per quel che riguarda l'emendamento preannunciato dal relatore per la I Commissione – mirante ad aggiungere una sorta di premessa all'articolo 3 – dirò subito che la ragione per la quale siamo favorevoli alla sostanza dello stesso consiste nel fatto che attraverso esso si dichiara la volontà – che del resto il Governo si è impegnato a rendere operante attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge – di pervenire alla estensione dei benefici in oggetto anche alle altre magistrature, realizzando così quell'unificazione del trattamento da tutti auspicata, che rappresenta il presupposto per una revisione globale del trattamento economico dei magistrati amministrativi.

Noi riteniamo necessario che venga espresso attraverso il disegno di legge al nostro esame questo messaggio e riteniamo pure che sia necessario farlo attraverso una formula corretta che stabilisca, pur senza fissare un termine preciso, il criterio della temporaneità dell'indennità in questione.

Per questa ragione, pur apprezzando le intenzioni espresse dal collega Bozzi con il suo emendamento, preferiamo la formulazione indicata dal relatore per la I Commissione che, ripeto, fissa il criterio della temporaneità dell'indennità, fino al momento dell'unificazione del trattamento economico per tutti i magistrati, non prevedibili in termini di scadenze concrete. Desidero, inoltre, sottolineare che la previsione di un periodo di tempo determinato, rischierebbe di vanificare uno degli scopi della legge, cioè quello di evitare che si riaprano, a scadenze periodiche, nella magistratura momenti di conflittualità di tipo sindacale.

Per ragioni connesse a quanto ho sin qui sostenuto, siamo favorevoli pure alla rivalutazione periodica dell'indennità in oggetto – alla definizione della quale mira un emendamento Casini che è stato preannunciato – che, in particolare, consente di evitare quei momenti rivendicazionisti testé richiamati, soprattutto se il riordino unitario del trattamento economico dei magistrati dovesse slittare nel tempo. Nel caso in cui in fase di riordino globale dovessero essere seguite strade diverse da quella dell'indennità, il che non è escluso, è chiaro che la rivalutazione sarà valida sino a quel momento. Ribadisco, però, che escluderla *a priori*, in relazione in relazione alla introduzione delle voci retributive da valutarsi agli effetti del meccanismo automatico, che opera sugli stipendi, significherebbe in pratica uscire fuori dall'indirizzo generale che il disegno di legge al nostro esame intende tracciare.

Da ultimo, sempre con riferimento alla questione della rivalutazione automatica e periodica dell'indennità, desidero far notare ai colleghi che l'emendamento da noi presentato e quello preannunciato dall'onorevole Casini coincidono nella sostanza. Sarebbe, pertanto, opportuno fare uno sforzo di unificazione degli stessi, studiando una formula che soddisfi tutti. Personalmente – e non per ragioni soggettive o di parte – ritengo che la formulazione del nostro emendamento precisi correttamente la decorrenza e la misura dell'adeguamento in relazione anche agli acconti annuali.

FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione.* Chi ha avuto modo di seguire i lavori del Comitato ristretto ed anche la discussione generale svoltasi sul disegno di legge al nostro esame troverà il mio discorso ripetitivo di cose già dette: infatti, delle questioni relative all'articolo 3 abbiamo avuto modo di discutere a lungo ed approfonditamente, in quanto in esso sono contenute, forse, le disposizioni più pregnanti dell'intero provvedimento in discussione.

Ritengo, comunque, necessario richiamarle brevemente. L'esigenza di prevedere un trattamento parametrale, globale ed organico per tutti i magistrati è esigenza condivisa da tutti noi: e desidero che questo sia chiaro, in quanto non è possibile credere che tra di noi vi sia qualcuno che

voglia creare disparità di trattamento tra i magistrati. Bisogna, quindi, rendersi conto che, se il disegno di legge in esame ha un senso, lo ha in relazione al dispósto dell'articolo 3. Pertanto o si condivide e perciò si approva l'articolo 3, oppure lasciamo cadere tutto il provvedimento ed elaboriamo un altro tipo di legge.

Quando si sostiene – così come si può evincere da alcuni emendamenti presentati – che bisogna estendere i benefici previsti dall'articolo 3 (cioè, l'indennità) a tutti i magistrati, non ci si rende conto che, anche così facendo, permarrebbe comunque una disparità di trattamento tra le diverse categorie di magistrati, dato che il raggiungimento della parità di trattamento presuppone un esame globale della materia che consenta di eliminare condizioni di trattamento economico, per l'appunto, non dico favorevoli, ma sicuramente sbilanciate tra le diverse categorie, e spesso anche all'interno di una stessa categoria di magistrati speciali. Non elencherò, quindi, le diversità di trattamento, ad esempio, tra i magistrati della Corte dei conti e quelli del Consiglio di Stato – e dicendo questo, penso ai giudici dei TAR che credo si collochino al gradino più basso in quanto a trattamento economico – o ancora, tra questi ultimi e gli avvocati dello Stato.

Inoltre, non è affatto scontato che la estensione dell'indennità di cui ci occupiamo a tutte le categorie bloccherebbe il volano delle richieste a catena, soprattutto da parte delle altre categorie di personale del pubblico impiego: anzi, è vero il contrario. Infatti, a mio avviso, più è globalizzato, indifferenziato il trattamento economico per i magistrati, più si concretizza la possibilità, e direi quasi la necessità, da parte del personale del pubblico impiego di chiedere adeguamenti, soprattutto per le fasce dirigenti.

Devo ricordare, poi, che l'emendamento preannunciato dal relatore per la I Commissione, onorevole Vernola, definisce la temporaneità dell'indennità, senza fissare la scadenza, perché ciò è impossibile: nel momento in cui il Governo avrà approvato un disegno di legge riordinatore di tutta la materia, vedremo quale sarà la sorte della norma in discussione.

L'articolo 3 ha un significato profondo, nel senso di dare, in un momento straordinario quale quello che stiamo attraversando, un riconoscimento – che qualcuno potrà chiamare indennità di rischio, altri indennità di funzione – ad una magistratura che si ritiene sempre più esposta.

Se prescindiamo da questo argomento – e di fatto lo facciamo quando parliamo di trattamento parificato – vanifichiamo la finalità essenziale del provvedimento, ed allora tanto vale accantonarlo.

Avevamo pensato di poter introdurre, attraverso una delega contenuta all'interno di questo provvedimento, l'esigenza di revisione del trattamento anche delle altre magistrature, ma per motivi di ordine procedurale questa strada è stata abbandonata. Resta l'impegno, e questo deve essere l'elemento che fortifica nel loro convincimento coloro i quali ritengono che c'è una ragion d'essere della previsione dell'indennità, come attualmente disciplinata.

MELLINI. Credo che l'esame dell'articolo 3, il più delicato di tutto il provvedimento, costituisca il momento per esprimere sentimenti analoghi a quelli già espressi dal collega Bozzi e non soltanto per una questione di stile o di convincimento, ma perché se è vero che questa legge potrà mettere in movimento una situazione di « rincorsa » tra magistrati ordinari, magistrati delle magistrature speciali ed altre categorie, in un momento in cui il paese va incontro a sacrifici, essa costituirà il segno dell'incapacità della classe politica a far fronte a situazioni difficili e comunque a mettersi in movimento nella direzione giusta.

D'altra parte, anche indipendentemente da queste considerazioni, l'articolo 3 richiama una serie di problemi che a poco a poco si sono accumulati nel settore delle progressioni di carriera dei magistrati e delle differenziazioni tra magistratura ordinaria e speciale.

Abbiamo ascoltato gli esponenti della Associazione nazionale magistrati i quali ci hanno fatto presente che, in sostanza, questo provvedimento particolare dovrebbe servire ad impedire esodi dalla magistratura ordinaria. Sono d'accordo che il problema esiste, ma anche se l'aspetto retributivo può avere la sua importanza, tale questione ha radici diverse e si richiama a cause diverse. Stiamo pagando oggi l'appiattimento delle carriere dei magistrati, per cui i migliori sono quelli che hanno più interesse ad andare via.

Certo, va tenuto conto delle questioni sollevate dai magistrati delle magistrature speciali, i quali fanno presente, come ricordava il collega Costamagna, che la loro posizione di carriera viene conquistata attraverso concorsi altamente selettivi; ma sono altrettanto serie le osservazioni dei magistrati ordinari i quali dicono che, a parità di grado e di anzianità, la loro posizione è peggiore rispetto ai magistrati delle magistrature speciali.

Considerazioni di questo tipo, però, non devono portare ad aumenti per tutti, anche per coloro che sono rimasti a fare i pretori in preture dove non c'è veramente nulla da fare.

La situazione retributiva che oggi viene al pettine è di grave complessità e non può essere affrontata con leggerezza; in proposito vorrei ricordare come l'articolo 3 del testo originario del disegno di legge prevedesse lo stanziamento di somme che dovevano essere divise tra gli appartenenti alla categoria, secondo una formulazione inaccettabile ed assurda.

Per quanto riguarda il problema dei danni subìti dai magistrati è positivo che si sia eliminata quella « disposizione senza norma »; non si capiva, infatti, se si trattasse di un equo indennizzo che doveva essere dato sia al magistrato che lavora in una calmissima pretura...

GRANATI CARUSO MARIA TERESA. Non si può mai dire!

MELLINI. Certo, nulla si può dire sugli obiettivi della lotta al cuore dello Stato delle Brigate rosse.

All'assurdità della formulazione originaria, si è ovviato con un nuovo testo, che sembra più rispondente alle esigenze logiche e giuridiche, ma proprio per questo si dà un carattere chiaramente retributivo all'indennità, per cui è evidente che la parità di trattamento tra i magistrati viene meno e, come rimedio, si dice che la norma resterà in vigore finché non si provvederà a riordinare la materia.

Credo che con questo sistema ci stiamo coprendo di ridicolo. Dire che una norma resta in vigore finché non sarà abrogata! C'è bisogno di scriverlo?

Si dice che il termine di due anni, proposto nell'emendamento dell'onorevole Bozzi – il quale, evidentemente si rende conto dell'inconsistenza della attuale formulazione dell'articolo – non è accettabile. Io dico, invece, che non è possibile, anche se è sempre meglio, fissare un termine, sia pure di due anni, perché, allo scadere dello stesso, la questione si riproporrà in tutta la sua interezza. I problemi vanno risolti oggi: non si può certo dire, infatti, in una legge che essa resta in vigore sinché non è abrogata! Se si afferma ciò, si pone in essere, nei fatti, una « non legge », una « non norma », il che rappresenta un assurdo giuridico ed un fatto diseducativo ai fini di una corretta elaborazione del diritto.

Inoltre, credo che eventuali emendamenti miranti a fissare la rivalutazione automatica dell'indennità che si vuole corrispondere ai magistrati ordinari evidenzi che tale indennità è, nei fatti, una normale retribuzione. Allora, come sarà possibile sostenere, di fronte ai magistrati della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, che le somme corrisposte non costituiscono una retribuzione, bensì solo un'indennità?

Non vorrei che in un prossimo futuro si dovessero affrontare le questioni ricordate dal collega Costamagna che, nel suo intervento, ha fatto anche un elogio dei giudici delle magistrature speciali. Ritengo che le cose dette dal collega siano giuste, soprattutto sotto il profilo della carriera di questi magistrati, però, non posso fare a meno di ricordare che il

Governo si limita ad intervenire disponendo nomine aberranti, credendo forse di eliminare così le discrasie esistenti.

Credo che non sia possibile, da parte delle forze politiche di minoranza, neppure tentare di risolvere la questione con degli emendamenti; faccio, però, appello alle forze di maggioranza e al loro senso di responsabilità, affinché si eviti il ricorso ad espedienti per eliminare una contraddizione interna al meccanismo predisposto. Ponendo in essere una norma di questo tipo non si fa altro che introdurre nel sistema un'altra contraddizione, che certo non servirà a risolvere i problemi del paese.

La mia parte politica si è impegnata a fondo a suo tempo perché si pervenisse ad un aumento dello stanziamento di bilancio per la giustizia per il 1980: dobbiamo costatare che il modo in cui sono stati spesi i fondi stanziati è stato semplicemente disastroso; una delle cose più vistose, che conferma quanto vado dicendo, è l'afflusso di *Gazzette Ufficiali* in uffici nei quali non possono neppure essere materialmente contenute e che non vengono lette da nessuno: e questa sarebbe una delle prime provvidenze disposte!

Credo che tutti noi dovremmo essere favorevoli a provvedimenti urgenti inerenti questioni retributive – sicuramente molto delicate – ma non si può certo essere d'accordo su un provvedimento quale quello al nostro esame. Esso, infatti, diventa urgente attraverso un espediente corporativo, il che rappresenta il peggior modo di intervenire e squalifica l'impegno a sostenere maggiori spese per la giustizia; impegno che – come ho già detto – il nostro gruppo sostiene ma che non vorremmo vedere vanificato dal cattivo uso dei fondi stanziati.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, è stata presentata dai deputati Boato, Bozzi e Mellini la seguente questione sospensiva:

« Le Commissioni I e IV riunite, considerata la particolare, gravissima, tragica situazione determinatasi nel paese a seguito del terremoto del 23 novembre; rilevata l'inopportunità di approvare in questa situazione il disegno di legge n. 1913; costatata la opportunità di un successivo integrale riesame del provvedimento, deliberano di sospendere l'esame del disegno di legge n. 1913 ».

Ritengo di dover considerare inammissibile tale questione sospensiva, in primo luogo perché reca solo tre firme.

BOATO. Come prevede il regolamento.

PRESIDENTE. Trattandosi di Commissioni riunite, ritengo debbano essere sei. Ma il motivo di fondo per il quale considero inammissibile la questione sospensiva è un altro: infatti, il primo comma dell'articolo 40 del regolamento prevede che tali questioni possono essere proposte esclusivamente prima o nel corso della discussione sulle linee generali. Questa ultima è già stata chiusa e, infatti, ci troviamo in avanzata fase di discussione degli articoli, né penso che la parola « discussione » usata nell'articolo 40 del regolamento possa essere intesa altrimenti che per discussione sulle linee generali.

Faccio presente, tuttavia, ai proponenti – ferma restando la possibilità di verificare in altra sede la fondatezza del mio parere – che, ove lo ritenessero, possono raggiungere lo stesso obiettivo che si sono prefissi utilizzando il disposto del secondo comma dell'articolo 41, che prevede la possibilità di avanzare una richiesta di rinvio puro e semplice del dibattito in qualsiasi momento dello stesso.

BOATO. In premessa, desidero sottolineare che le motivazioni sottostanti alla questione sospensiva, della quale sono primo firmatario, sono, *ictu oculi*, evidenti.

Per quel che riguarda il parere su di essa espresso testé dal presidente, devo far notare che il primo comma dell'articolo 40 del regolamento parla esplicitamente di tre firmatari nelle Commissioni in sede legislativa. Comprendo le ragioni che hano mosso il presidente stesso a formulare le osservazioni che ha fatto, visto che ci troviamo in sede di Commissioni riunite: pur tuttavia, la lettera dell'articolo è quella, e l'interpretazione data dal

presidente non si evince in modo meccanico. In ogni caso, ritengo che con facilità potrebbero essere trovati tempestivamente altri tre firmatari.

Ritengo, inoltre, che non si possa interpretare in modo restrittivo il disposto regolamentare rispetto al momento della presentazione delle questioni sospensive, che hanno caratteristiche particolari e sono molto diverse da quelle pregiudiziali che vanno sollevate *in limine* e per le quali, quindi, ha un significato diverso la definizione di un preciso momento per la loro presentazione. Il regolamento, poi, non specifica di quale discussione si tratti, non aggettivando in alcun modo il termine.

Afferma testualmente il regolamento:

« La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

Esse saranno discusse prima che abbia inizio o continui la discussione; né questa prosegue, se l'Assemblea o la Commissione non le abbia respinte ».

Tuttavia accolgo, pur mantenendo le mie riserve, sostanzialmente la proposta del presidente di riformulare la richiesta ai sensi dell'articolo 41 del regolamento nel senso che mi riservo di avanzare una proposta di rinvio del dibattito con le stesse motivazioni specifiche della sospensiva, che ritiro come atto formale.

MARTORELLI. Forse sarebbe opportuna una breve sospensione della seduta per consentire un momento di riflessione.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta per consentire uno scambio di vedute tra i rappresentanti dei gruppi sull'ordine dei lavori.

La seduta, sospesa alle 11,20, riprende alle 11,45.

BOATO. Prendo atto, pur non condividendolo, del fatto che la Presidenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensiva da noi sollevata; devo altresì precisare che il motivo esclusivo per cui tale questione era stata sollevata era la situazione drammatica determinatasi nel paese a seguito del terremoto del 23 novembre. Forse a causa della fretta con cui la richiesta è stata formulata, era stata aggiunta anche una considerazione di carattere politico sul merito del provvedimento, che evidentemente non può essere fatta propria dalle Commissioni, nel loro insieme, rispecchiando una posizione politica del gruppo radicale.

Comunque, non intendendo insistere nella richiesta di sospensiva, formulo, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, una richiesta di rinvio del dibattito, possibilmente a data sufficientemente ravvicinata perché si dia un segno della volontà comune delle Commissioni di completare comunque in modo rapido l'esame di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di rinvio della discussione, invito i rappresentanti dei gruppi ad esprimere la propria posizione.

DEL PENNINO. Aderiamo alla proposta dell'onorevole Boato, motivata dalla grave situazione determinatasi nel paese a seguito del terremoto del 23 novembre.

Chiediamo, altresì, che gli uffici di presidenza delle Commissioni riunite fissino la data della prossima seduta in cui si discuterà questo provvedimento.

TRANTINO. Ho l'obbligo di motivare il netto dissenso del mio gruppo dalla proposta del collega Boato. Riteniamo che si debba demandare alla Presidenza della Camera codesto tipo di ragionamento, perché si decida se non sia il caso di sospendere tutta l'attività legislativa che comporta oneri finanziari! Del resto pochi minuti fa la Commissione trasporti ha approvato una legge che concerne aumenti ai ferrovieri. Poiché non intendiamo essere coinvolti in una finzione strategica,

e poiché ognuno si deve assumere le proprie responsabilità per un eventuale rinvio, che denota uno spirito rivendicativo, ribadiamo il nostro no.

CASINI. Sono personalmente contrario alla proposta di rinvio perché ritengo che, di fronte alla gravissima calamità naturale intervenuta, la risposta del Parlamento e del Governo debba essere di maggiore impegno nella soluzione dei problemi. La richiesta di rinvio formulata sottende una valutazione delle provvidenze a favore dei magistrati alla stregua di privilegi; a mio avviso, invece, il provvedimento in esame rappresenta un atto di giustizia e proprio perché siamo di fronte ad un evento tragico, quale il recente terremoto, dovremmo raddoppiare i nostri sforzi per operare secondo criteri di giustizia in tutti i settori. Sono pertanto contrario alla proposta di rinvio; tuttavia, qualora le Commissioni si pronunciassero in senso ad essa favorevole, chiedo che gli Uffici di Presidenza si facciano carico della fissazione di una nuova data molto ravvicinata nel tempo per proseguire nella discussione del disegno di legge.

PRETI. Sono contrario alla proposta di rinvio del dibattito, ma poiché a quanto sembra è sostenuta da molte parti non mi oppongo ad essa, purché si tratti di un rinvio a brevissimo termine in quanto sarebbe assurdo, a mio avviso, fissare una data lontana nel tempo.

RICCI. La proposta di rinvio della discussione formulata dall'onorevole Boato interpreta un pronunciamento che il nostro gruppo fa proprio ed al quale aderisce pienamente.

Ritengo necessaria tale precisazione con riferimento alla motivazione addotta a sostegno della richiesta, motivazione secondo la quale la situazione di emergenza determinatasi nel paese a seguito dell'eccezionale gravità della sciagura che ha colpito alcune regioni meridionali, renderebbe opportuno rinviare il seguito della discussione dei provvedimenti. Desidero altresì precisare, a nome del gruppo comunista, che siamo pienamente consapevoli che i problemi della magistratura esistono e sono reali; sotto questo profilo sono dell'avviso che debba essere apprezzato l'impegno ribadito dalle Commissioni riunite di affrontare (seppure non ad una scadenza predeterminata) e risolvere tali problemi.

CASALINUOVO. Il gruppo socialista, qualora essa fosse stata posta in votazione, si sarebbe pronunciato in senso contrario alla proposta di sospensiva presentata dai colleghi Boato, Bozzi e Mellini, in quanto essa avrebbe avuto un significato del tutto diverso dalla proposta di rinvio sulla quale si è poi attestato l'onorevole Boato, a' sensi dell'articolo 41 del regolamento. Sono del parere che l'ulteriore precisazione del collega, che ha sostanzialmente rinunciato alla seconda parte della motivazione addotta nel documento inizialmente presentato, possa trovarci del tutto consenzienti.

Il disegno di legge n. 1913 è stato lungamente discusso dalle Commissioni riunite: ciò sta a dimostrare – come giustamente il collega Ricci ha rilevato poc'anzi – l'impegno dedicato al provvedimento medesimo, per altro nel quadro più generale dei problemi che ineriscono alla funzionalità dell'apparato giudiziario e quindi della magistratura, come abbiamo avuto più volte occasione di dire anche nel corso della discussione sulle linee generali. Il gruppo socialista, quindi, si pronuncia in senso favorevole all'accoglimento della proposta di rinvio del dibattito.

RIZZO. Siamo tutti vicini alle popolazioni duramente colpite dal sisma, ma non vedo quale rapporto possa esistere fra la tragedia che si è abbattuta sulla Basilicata e la Campania e le provvidenze da adottare a favore dei magistrati. È stato fatto riferimento tra l'altro, a sostegno della proposta di rinvio, agli oneri finanziari previsti dal disegno di legge in esame: ma allora, in casi analoghi a quello presente, l'attività del Parlamento dovrebbe essere bloccata perché non v'è legge che

non comporti una spesa da parte dello Stato, a meno che non si ritenga che il provvedimento in discussione sia volto a creare dei privilegi a favore dei magistrati a concedere loro regalie. Credo che nessuno di noi sia di questo avviso, tanto che abbiamo approvato l'articolo 2 ed avremmo approvato, a mio parere, anche l'articolo 3 se non fosse stata presentata la proposta in esame. Allora, se tale è la situazione, credo che dovremmo proseguire nella discussione del disegno di legge proprio per dimostrare che, malgrado la grave vicenda che in questi giorni il paese sta vivendo, il Parlamento continua ugualmente a lavorare così come ieri, oggi e nei giorni avvenire. Comunque, qualora le Commissioni ritengano opportuno procedere ad un rinvio, chiedo che esso sia brevissimo: non sarebbe concepibile fissare la ripresa di questi lavori nel mese di gennaio perché, in tal caso, daremmo la sensazione che in definitiva si vuole affossare il provvedimento.

BOZZI. Rilevo con soddisfazione che sulla proposta di rinvio presentata dall'onorevole Boato si è determinata un'ampia convergenza, fatta eccezione per talune posizioni espresse, a titolo personale, da alcuni colleghi democristiani e comunisti e per l'atteggiamento del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Al fondo di tale proposta vi è una motivazione di opportunità (emersa anche dal dibattito che s'è svolto) in relazione ad una situazione concreta, che non deve per altro comportare il blocco di tutta l'attività legislativa: non esiste infatti una categoria generale dell'opportunità, bensì esiste l'opportunità relativamente a singole situazioni. Non mi oppongo pertanto alla richiesta di rinvio presentata dall'onorevole Boato.

CIANNAMEA. Non ci opponiamo al rinvio della discussione richiesto da altri colleghi, ma non vorremmo che esso facesse ritenere accantonata la questione. Pertanto, nel dare mandato agli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite di fissare la data in cui dovrà essere ripresa la discussione, avanziamo la richiesta che essi procedano sollecitamente in tal senso e che la data prescelta sia possibilmente molto ravvicinata nel tempo.

FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione.* Debbo dire – ritenendo di interpretare anche il pensiero dell'onorevole Vernola, relatore per la I Commissione – che avrei voluto proseguire nell'esame del disegno di legge in questa sede; tuttavia, al di là della motivazione addotta a sostegno della richiesta di rinvio, mi rendo conto che esiste un problema di sensibilità politica, per cui le generalizzazioni in un senso o nell'altro non hanno valore: ciò che conta è questa nostra sensibilità a fronte di un provvedimento in una certa misura complesso e delicato. Mi rimetto pertanto alla volontà delle Commissioni e, per quanto mi riguarda, accetto l'invito a promuovere la fissazione di una data ravvicinata per la ripresa della discussione, in conformità alle decisioni che saranno assunte dai due Uffici di presidenza.

SARTI, *Ministro di grazia e giustizia.* Credo che l'esigenza di fondo della quale il provvedimento all'esame delle Commissioni è nato sia presente a tutti i colleghi. Il Governo, quindi, ribadisce la necessità di soddisfarla attraverso l'approvazione del disegno di legge medesimo che, al di là di alcune questioni particolari, ritiene giusto e indispensabile. Il Governo, ovviamente, è cosciente che, anche con l'approvazione del disegno di legge, i problemi che affliggono i magistrati restano aperti: e si tratta, come tutti sanno, di problemi gravi, di grande spessore economico, civile e morale.

Nel corso del dibattito sono state eccepite delle riserve sul provvedimento e si tratta di considerazioni alla cui valutazione il Governo non può sottrarsi, così come non può e non potrà sottrarsi alla soddisfazione della richiamata esigenza di elaborazione di un provvedimento di riordino di tutta la materia delle retribuzioni dei

magistrati. Mi permetto, però, con riferimento al disegno di legge all'esame, di ricordare che sono già stati approvati, significativamente, i primi due articoli il che rappresenta con ogni evidenza la necessità che si arrivi al più presto ad un suo organico completamento.

Pertanto, il Governo, nel rimettersi alle Commissioni circa la decisione di un rinvio, fondata su ragioni di sensibilità politica di tutto rispetto, auspica che la presidenza delle Commissioni riunite decida di riprendere al più presto l'esame del provvedimento affinché esso possa concludere il proprio *iter*.

PRESIDENTE. È emersa l'esigenza – espressa da numerosi colleghi – che gli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite si riuniscano al più presto per decidere la data della prosima convocazione al fine di riprendere, per concluderlo, l'esame del disegno di legge in discussione.

Di questa esigenza, assieme al collega Felisetti, presidente della IV Commissione, mi faccio carico.

Pongo, pertanto, in votazione la proposta di rinvio Boato ed altri.

(*È approvata*).

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO